
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

**Processo Civile Telematico: no all'allegazione di documenti senza indicazione sintetica del contenuto di ognuno di essi.
Non è rispettoso nei confronti del Giudice.**

Non è assolutamente rispettoso nei confronti di chi è chiamato a giudicare una qualsiasi controversia, l'abitudine oramai invalsa da tempo, di allegare agli atti depositati tramite PCT, tutti i documenti immettendoli nel sistema disordinatamente, senza seguire un criterio specifico e senza farli precedere da un indice numerico con la indicazione sintetica del contenuto di ognuno di essi.

Tribunale Monza, sezione prima, sentenza del 17.11.2015, n. 2878

...omissis...

Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".

È consentito in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida", analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa.

Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Vela unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U. 9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - **deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.** (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato).

Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356; Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012).

In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).

Una premessa è doverosa: non è assolutamente rispettoso nei confronti di chi è chiamato a giudicare una qualsiasi controversia,

l'abitudine oramai invalsa da tempo, di allegare agli atti depositati tramite PCT, tutti i documenti immettendoli nel sistema disordinatamente, senza seguire un criterio specifico e senza farli precedere da un indice numerico con la indicazione sintetica del contenuto di ognuno La Nuova Procedura Civile di essi. Così nel caso di specie il xxxxxx ha allegato alla citazione quali documenti 3 e 4 i due fascicoli di parte dei due procedimenti monitori, fascicoli nei quali i documenti principali che il Giudice è chiamato ad esaminare per verificare la fondatezza della domanda sono individuati come docc. da 1 a 6, da 7 a 27, 28-29, senza altra specificazione. Tale modalità non permettere l'immediata individuazione dei documenti più rilevanti e rende particolarmente difficile la consultazione già di per sè farraginoso stante la difficoltà di dover esaminare le produzioni scorrendole ad una ad una senza potere avere una loro visione complessiva.

Fatta tale doverosa premessa metodologica e passando al merito, il Tribunale ritiene pienamente fondata la richiesta avanzata dal xxxxx volta ad ottenere la declaratoria d'inefficacia dell'atto stipulato con atto pubblico del 27 luglio 2009 e con il quale il sig. xxx. ha costituito un fondo patrimoniale con la xxx xxxx nel quale ha fatto confluire l'unico bene immobile di sua proprietà situato a xxx xxxx

Infatti, dalla documentazione prodotta dalla banca attrice, emerge che il xxxx con atto del 12 gennaio 2006 si è costituito fideiussore della xxx xxxx. sino a concorrenza dell'importo, rispettivamente di € 400.000,00 e di € 350.000,00 e che tali società hanno contratto un debito nei confronti dell'istituto di credito istante ammontante complessivamente a circa € 600.000,00 di cui € 440.000,00 per scoperto dei conti correnti.

Com'è noto gli atti di disposizione posti in essere dal debitore, atti idonei a recare pregiudizio alle ragioni del creditore, possono essere dichiarati inefficaci nel concorso di determinate circostanze analiticamente specificate nell'art. 2901 cod.civ..

Innanzitutto il creditore agente deve dimostrare appunto il pregiudizio che l'atto reca alle proprie ragioni, il c.d. eventus damni, pregiudizio che nel caso di specie è insito nello stesso conferimento, in fondo patrimoniale, dell'unico immobile di cui era proprietario il sig.

E., conferimento che ha determinato un depauperamento del patrimonio del debitore che ha reso indisponibile, vale a dire non aggredibile da parte di coloro che erano titolari di crediti estranei ai bisogni della famiglia, i beni nei confronti del quale gli stessi avrebbero potuto in concreto rivalersi.

L'ultimo requisito richiesto dalla legge quale presupposto per l'esercizio dell'azione, è diverso a seconda che l'atto impugnato sia più o meno a titolo oneroso in quanto, nel primo caso, è necessaria oltre alla dimostrazione di un particolare atteggiamento soggettivo del debitore (vale a dire la consapevolezza di arrecare danno al creditore, consapevolezza di per sè sola sufficiente per la revoca degli atti a titolo gratuito) anche la prova della sussistenza della c.d. scientia fraudis, vale dire dell'intenzione fraudolenta che deve essere comune sia al La Nuova Procedura Civile debitore che al terzo, intenzione che si atteggia, però, diversamente a seconda che l'atto di disposizione sia stato compiuto prima o dopo il sorgere del credito.

Orbene la costituzione di un fondo patrimoniale, ex art. 167 cod.civ è atto a titolo gratuito, (ed in tal senso tra le numerose pronunzie si vedano quelle

della Cass. 15 gennaio 1990 nr. 107, Cass. 28 novembre 1990 nr. 11449, Cass. 18 marzo 1994 nr. 2604, Cass. 7 ottobre 2008 nr. 24757 e dal ultimo Cass. 23 febbraio 2015 nr. 3568) per cui è assoggettabile all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 laddove i creditori dimostrino, oltre l'eventus damni, anche la consapevolezza, nel debitore, circa il pregiudizio loro cagionato dal negozio posto in essere.

(In base alla sentenza 24757 del 2008 "l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ.. Nell'ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve considerarsi ricompresa la fideiussione" Analogamente nella pronuncia 3568/15 la SC ha ribadito che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma dell'art. 267 del 1942, salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione)..

Nel caso di specie non vi è dubbio che il sig.ri nel momento della costituzione del fondo patrimoniale (2009), fosse perfettamente consapevole della propria situazione debitoria particolarmente allarmante data l'entità elevata delle obbligazioni assunte dalle società in favore delle quali aveva prestato fideiussione ed in particolare nei confronti del xx presso il quale sia la xx avevano acceso due conti correnti garantiti dal xxx a concorrenza dell'importo di € 750.000,00.

Deve, quindi, ritenersi positivamente raggiunta la prova della sussistenza di tutte le condizioni, sia oggettive sia soggettive, richieste dalla legge quali presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria, per cui la domanda avanzata dal xxxx è meritevole di accoglimento.

Il Tribunale, pertanto, dichiara l'inefficacia, nei confronti dell'istituto di credito istante dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale posto in essere dai sig.ri xxxxx in data 27 luglio La Nuova Procedura Civile Direttore Scientifico Luigi Viola 2009 per atto pubblico trascritto presso la Conservatoria di Savona in data 5 agosto 2009 ai numeri 8636/6247 e posto in essere dai convenuti con la positiva consapevolezza di arrecare un danno ai creditori del conferente, danno concretizzatosi nella volontaria diminuzione della garanzia patrimoniale generica, ai sensi dell'art. 2740 cod.civ..

Del resto, una conferma della fondatezza della pretesa azionata dal Banco di Desio è data dal comportamento processuale della parte convenuta, la quale ha di fatto negletto il giudizio, omettendo di partecipare alle udienze e di svolgere difese di sorta. Al riguardo va ricordato che l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere

tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.

(Giurisprudenza unanime: a titolo esemplificativo si vedano Cass. 6 luglio 2002 nr. 10268; Cass. 5 dicembre 2003 nr. 18650, Cass. 12 marzo 2004 nr. 5126 e Cass. 3 marzo 2005 nr. 4651).

Non può essere, disposta la provvisoria esecuzione della emananda sentenza stante la sua natura costitutiva.

Infine, a norma dell'art. 91 cod.proc.civ. i convenuti da considerarsi totalmente soccombenti, sono La Nuova **Procedura Civile** Direttore Scientifico: Luigi Viola condannati in via tra loro solidale a rimborsare al xxxxi xxxx e della Brianza le spese di lite nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 senza riconoscere alcunchè per la fase istruttoria che non è stata espletata e liquidando gli onorari al minimo alla luce delle considerazioni prima svolte in merito alla disattenta e trascurata modalità di produzione della documentazione. Nessuna maggiorazione per la pluralità di convenuti può essere, infine, applicata stante la assoluta sovrapposibilità della posizione del sig. xxxxxxxxxxxx

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Bxxxxxdi xxx citazione in rinnovazione ritualmente notificata ai sig.ri xxx 6 dicembre 2014, così provvede:

1. Dichiara l'inefficacia ex art. 2901 cod.civ. nei confronti del xxxxx e della xxxx dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato dai convenuti con atto xxxx, ed avente ad oggetto la piena proprietà dell'appartamento ad uso abitazione posto nel xxx piano quinto, interno (omissis...), composto da tre locali e distinto al xxxxxxxxxxxx via (xxxxxxxxx xxx via tra loro solidale a rifondere al banco di xxxxxx le spese processuali che si liquidano in complessivi € 12.747,00, oltre Iva e Cpa limitatamente ad € 10.000,00.

Così deciso in Monza, il 10 novembre 2015